



COMUNE DI GAGGIO MONTANO
PROVINCIA DI BOLOGNA

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DELLE INSTALLAZIONI
PUBBLICITARIE**

APPROVATO CON ATTO DI
C.C. N. 16 DEL 2012

Il Sindaco:

Maria Elisabetta Tanari



Il Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata:

Sonori Geom. Maurizio



INDICE

ART1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 2 - DEFINIZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI

ART. 3 - DIMENSIONI - COLLOCAZIONE - CARATTERISTICHE DEI CARTELLI PUBBLICITARI UBICATI SU SUOLO PUBBLICO O PRIVATO AD USO PUBBLICO

ART. 4 - CARATTERISTICHE DEI CARTELLI , DELLE INSEGNE DI ESERCIZIO E DEI MEZZI PUBBLICITARI LUMINOSI (ART.50 regolamento c.d.s.)

ART 5 - UBICAZIONE DEI CARTELLI , INSEGNE E ALTRI MEZZI PUBBLICITARI INSTALLATI TRASVERSALMENTE ALL'ASSE STRADALE
(ART.51 regolamento cds)

ART. 6 - UBICAZIONE DEI CARTELLI, DELLE INSEGNE E DEGLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI ENTRO I CENTRI ABITATI (art.51 regolamento cds)

ART. 7 – UBICAZIONE DEI CARTELLI, DELLE INSEGNE E DEGLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI FUORI DAI CENTRI ABITATI (art.51 regolamento cds)

ART. 8 - UBICAZIONE DEI CARTELLI, DELLE INSEGNE E ALTRI MEZZI PUBBLICITARI PROVVISORI PARALLELI ALL'ASSE DELLA STRADA (Art. 51 regolamento c.d.s.)

ART. 9 - STAZIONI DI SERVIZIO E AREE DI PARCHEGGIO (Art. 52 regolamento c.d.s.)

ART. 10 - TARGHE

ART. 11 - SEGNALI VERTICALI, IN GENERE, SEGNALI DI INDICAZIONE (Art. 77, Art. 124 e Art. 128 del regolamento c.d.s.)

ART. 12 - SEGNALI TURISTICI E DI TERRITORIO (Art. 134 regolamento c.d.s.)

ART. 13 - PUBBLICITA' FONICA E SUI VEICOLI

ART. 14 - DOMANDA PER INSTALLAZIONE DI CARTELLI E DI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI

ART. 15 -PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONI

ART. 16 - VIGILIANZA (Art. 56 regolamento c.d.s.)

ART. 17 - SANZIONI

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 18 - ABROGAZIONE DI NORME

ART. 19 - RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

.ART. 20 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

ART. 21 - ENTRATA IN VIGORE

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento comunale disciplina ai sensi dell'art.23 co.6 c.d.s. le installazioni di pubblicità sulle strade del territorio comunale, urbane ed extraurbane e sui veicoli in tutti i casi in cui il Regolamento di attuazione del Cds (DPR 495/92 modificato dal DPR 610/96) rinvia espressamente ad una regolamentazione locale. Tale regolamentazione riguarda inoltre, altri articoli del DPR 495/92 in materia di:

- a) vigilanza sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato;
- b) informazioni da fornire agli utenti della strada a garanzia della sicurezza e della fluidità della circolazione pedonale e veicolare (art.134 regolamento cds);
- c) installazione di segnali turistici e di territorio.

In riferimento all'art.23 co.8 D.Lgs.285/92 il regolamento intende confermare quanto previsto dal DPR 495/92 in materia di pubblicità sui veicoli e di pubblicità fonica. Al fine di facilitare l'utenza nella formulazione dell'istanza e nel successivo rilascio dell'autorizzazione nell'ambito delle norme di carattere generale, il presente regolamento prevede una procedura semplificata.

ART. 2 DEFINIZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI

1. Le definizioni delle installazioni pubblicitarie indicate nel presente regolamento, sono le medesime indicate nell'art. 47 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada (D.P.R. 495/92)
2. Le insegne di esercizio, ubicate nel centro abitato, si classificano, secondo la loro collocazione in:
 - a) bandiera orizzontale (in aggetto da una costruzione);
 - b) bandiera verticale (in aggetto da una costruzione);
 - c) frontali su esercizi di commercio al minuto, esercizi somm.ne alimenti e/o bevande, esercizi artigianali prod.ne alimenti, esercizi artigianali prestatori di servizi, altri pubblici esercizi;
 - d) esercizi alberghieri;
 - e) a tetto, su pensilina o sulle facciate di edifici destinati a funzioni industriali, commerciali all'ingrosso, direzionali, stabilimenti balneari;
 - f) su palina (supporto proprio).
3. Le dimensioni massime delle insegne di esercizio sono le seguenti:
 - Per le insegne di cui alla lettera a): MQ. 1,00 - larghezza massima non superiore a mt.1,20 .
 - Per le insegne di cui alla lettera b) : MQ. 1,00 - altezza massima non superiore a mt. 1.20 .
 - Per le insegne di cui alla lettera c): MQ. 6,00 - larghezza massima non superiore a quella della vetrina/vetrine dell'esercizio.
 - Per le insegne di cui alla lettera d) MQ. 20,00 - .
 - Per le insegne di cui alla lettera e): MQ. 1,00 - se di forma diversa dal quadrato valgono le
 - disposizioni di cui alle precedenti lettere a) - b) .
4. Per tutte le insegne di esercizio a bandiera, applicate su facciate murarie o supporto autonomo, poste trasversalmente all'asse stradale, aggettanti su suolo pubblico o privato ad uso pubblico, la superficie massima consentita e' di MQ. 0,50 - compreso la cornice di supporto- e comunque con larghezza o altezza massima di MT.1,00, fermo restando la distanza minima dal margine della carreggiata di MT. 0,50.
5. Per ogni attivita' commerciale/artigianale/industriale e' consentita l'installazione di nr. 2 (due) insegne di esercizio, fermo il rispetto dei limiti dimensionali sopra indicati per ciascun tipo e le piu' restrittive disposizioni contenute in altre disposizioni del presente regolamento .
6. Non sono ammesse insegne di esercizio luminose a bandiera, verticali/orizzontali, aggettanti su suolo pubblico.

ART. 3

DIMENSIONI - COLLOCAZIONE - CARATTERISTICHE DEI CARTELLI PUBBLICITARI UBIACATI SU SUOLO PUBBLICO O PRIVATO AD USO PUBBLICO

1. Ai sensi dell'art.48 del regolamento di esecuzione cds la superficie dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari massima consentita e' di MQ.6 ,
2. La superficie massima consentita delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari ,sarà di mq.40e comunque non superiore al 50% dell'intera superficie della facciata , qualora installati a muro dello stabile e non costituiscano contrasto con l'art.23 co.1 del c.d.s.
3. La superficie massima consentita delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari sarà di mq.20 qualora installati nelle pertinenze accessorie a diretto servizio dell'attività a cui si riferiscono e non costituiscano contrasto con l'art.23 co.1 del c.d.s.
4. **Non sono ammessi cartelli pubblicitari sui marciapiedi/banchine stradali, né aggettanti su di essi da proprietà private, nelle strade che verranno individuate, di norma annualmente, con deliberazione di Giunta Comunale.**
5. **Alle disposizioni di cui ai precedenti commi potranno essere concesse deroghe per installazioni temporanee atte a reclamizzare manifestazioni culturali e sportive, spettacoli viaggianti, ecc. comunque per un periodo non superiori a gg. 7 (sette), fermo restando le prescrizioni atte a non creare pericolo, intralcio e ostacolo alla visuale della circolazione veicolare e pedonale.**
6. **Non sono ammessi cartelli luminosi su suolo pubblico o comunque aggettanti su di esso, fatte salve le disposizioni del successivo art.**

ART. 4

CARATTERISTICHE DEI CARTELLI , DELLE INSEGNE DI ESERCIZIO E DEI MEZZI PUBBLICITARI LUMINOSI (ART.50 regolamento c.d.s.)

1. Ai sensi dell'art. 50, co.4 del regolamento cds i cartelli, le insegna di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non luminosi non devono avere caratteristiche rifrangenti.
2. All'interno dei centri abitati le sorgenti luminose i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi non possono avere né luce intermittente né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato o che comunque provochino abbagliamento.
3. L'uso del colore rosso deve essere limitato esclusivamente alla riproduzione di marchi depositati e non potrà superare 1/5 dell'intera superficie del cartello o altro mezzo pubblicitario.
4. Le sorgenti luminose , i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi devono avere una sagoma regolare che in ogni caso non può essere quella di disco o di triangolo
5. La croce rossa o verde luminosa è consentita esclusivamente per indicare ambulatori farmacie e posti di pronto soccorso. Si stabilisce pertanto che essa venga utilizzata in maniera uniforme ed in deroga alle distanze previste dal regolamento di attuazione del cds, considerando che sono servizi di pubblica utilità ai sensi dell'art.23 co.6 D.Lgs.285/92.

ART 5

UBICAZIONE DEI CARTELLI , INSEGNE E ALTRI MEZZI PUBBLICITARI INSTALLATI TRASVERSALMENTE ALL'ASSE STRADALE (ART.51 regolamento cds)

Ai sensi dell'art.51 co.4 regolamento cds sono confermati i divieti di cui al co.3 dello stesso articolo e si ribadisce il rispetto delle seguenti distanze minime:

- a) mt.50 lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere prima dei segnali di pericolo e di prescrizione , degli impianti semaforici e delle intersezioni;
- b) mt.30 lungo le strade locali prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione , degli impianti semaforici e delle intersezioni;

- c) mt.25 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari , dai segnali di indicazione e dopo i segnali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
- d) mt.100 dagli imbocchi delle gallerie.

La distanza minima dal limite della carreggiata è fissata in mt.2,5 per i cartelli , le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari . Qualora a distanza inferiore siano già esistenti alberature , siepi , recinzioni , pali di linee elettriche , pali telegrafici , i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari dovranno essere collocati in allineamenti a tali elementi.

Nel caso di insegne di esercizio , qualora a distanza inferiore sia esistente il fabbricato , queste vanno installate a muro dello stabile e la proiezione a terra del lato esterno dell'insegna deve ricadere ad una distanza di almeno 30 cm. Dal limite della carreggiata , fatto salvo il rispetto dell'art.23 co.1 del cds.

ART. 6

UBICAZIONE DEI CARTELLI, DELLE INSEGNE E DEGLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI ENTRO I CENTRI ABITATI

(art.51 regolamento cds)

La collocazione di cartelli , insegne di esercizio ed impianti di pubblicità in aderenza a fabbricati con la massima superficie e non a bandiera non è soggetta alle distanze previste dall'art.6 a condizione che gli stessi vengano installati sugli edifici inerenti alle attività commerciali ivi esistenti fatto salvo il rispetto dell'art.23 co.1 cds.

La collocazione su palo isolato di cartelli di impianti pubblicitari e di insegne di esercizio paralleli al senso di marcia dei veicoli è consentito alle seguenti condizioni :

- a) distanza di mt. 50 lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere prima delle intersezioni e di mt. 30 lungo le strade locali prima delle intersezioni.
- b) Distanza dai cartelli ed altri mezzi pubblicitari paralleli al senso di marcia dei veicoli, mt. 25.
- c) Distanza minima dal limite della carreggiata mt. 2,5.

Qualora a quest'ultima distanza siano già presenti alberature , pali telegrafici , pali di linee elettriche , i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari dovranno essere collocati in allineamento a tali elementi. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non potranno essere collocati su elementi di arredo urbano , recinti, pali di linee elettriche , alberi e/o siepi , e/o piante in modo tale da produrre danni alle piante stesse e/o ai loro sostegni . Inoltre non dovranno essere collocati su paline semaforiche , su quelle della segnaletica stradale ovvero in modo da occultarne o renderne indistinguibili gli effetti.

Se i cartelli pubblicitari ,paralleli al senso di marcia dei veicoli sono abbinati a paline e pensiline utilizzate dagli utenti del trasporto pubblico , la loro superficie massima è fissata in mq.3; inoltre, gli stessi possono collocarsi in deroga alle distanze degli altri cartelli e mezzi pubblicitari , dai segnali stradali. Se collocati trasversalmente all'asse della strada , valgono le distanze previste dall'art. 5 del presente regolamento.

La pubblicità mediante transenne parapetonali è ammessa a condizione che la pubblicità sia rivolta verso l'interno del marciapiede . Le transenne devono avere una altezza massima di m.1.

La collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile è consentita nel rispetto delle distanze previste dall'art. 5 del presente regolamento a condizione che il periodo di variabilità del messaggio non sia inferiore a 5 minuti.

Gli impianti di pubbliche affissioni potranno essere collocati parallelamente all'asse stradale , in deroga alla superficie massima consentita e alla distanza prevista per i cartelli , mezzi pubblicitari, segnali stradali, fatta salva la distanza di cui al comma 2 del presente articolo.

Qualora vengano installati ove esiste il marciapiede o la banchina, dovranno essere collocati in corrispondenza del margine esterno degli stessi rispetto al ciglio stradale.

ART. 7
UBICAZIONE DEI CARTELLI, DELLE INSEGNE E DEGLI ALTRI MEZZI
PUBBLICITARI FUORI DAI CENTRI ABITATI
(art.51 regolamento cds)

1. Il posizionamento di cartelli e di altri mezzi di pubblicità fuori dai centri abitati e dai tratti di strade extraurbane per le quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 Km/h, può essere autorizzato nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- m. 3 dal limite della carreggiata;
- m. 100 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;
- m. 250 prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- m. 150 dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- m. 150 prima dei segnali di indicazione;
- m. 100 dopo i segnali di indicazione;
- m. 100 dal punto di tangenza delle curve orizzontali;
- m. 250 prima delle intersezioni;
- m. 100 dopo le intersezioni;
- m. 200 dagli imbocchi delle gallerie;
- m. 100 dal vertice dei raccordi verticali concavi e convessi.

2. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari, già esistano a distanza inferiore a 3 metri dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a 3 metri, è ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

3. Le distanze di cui al comma 1 e quella di cui all'art. 11, comma 1, lett. d), non si applicano per le insegne di esercizio a condizione che le stesse siano collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati esistenti oppure ad una distanza dal limite della carreggiata non inferiore a m. 3.

4. Le distanze di cui al comma 1, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non sono rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque ad una distanza non inferiore a m. 3 dal limite della carreggiata.

ART. 8
UBICAZIONE DEI CARTELLI, DELLE INSEGNE E ALTRI MEZZI PUBBLICITARI
PROVVISORI PARALLELI ALL'ASSE DELLA STRADA
(Art. 51 regolamento c.d.s.)

E' da considerare provvisorio il cartello o altro mezzo pubblicitario non fissato permanentemente al suolo e la cui autorizzazione abbia una durata non superiore a mesi tre nell'arco di un anno.

La collocazione di cartelli e altri mezzi pubblicitari parallelamente all'asse della strada è consentito alle seguenti condizioni:

- a) mt. 50 dalle intersezioni lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, a mt. 30 dalle intersezioni lungo le strade locali;
- b) mt. 2,5 dal ciglio della carreggiata;
- c) Superficie massima di ogni cartello mq. 1,5;
- d) Distanza tra cartello e cartello o mezzo pubblicitario mt. 5 per la collocazione nelle pertinenze accessorie dell'attività, per gli altri casi mt. 25. Non dovranno comunque creare in alcun modo fenomeni di assieppamento.

e) Durata massima dell'autorizzazione mesi tre nell'arco di un anno.
Per i cartelli provvisori installati trasversalmente all'asse della strada valgono le norme del c.d.s..
In ogni caso non devono costituire contrasto con l'art. 23 comma 1 del c.d.s.

ART. 9
STAZIONI DI SERVIZIO E AREE DI PARCHEGGIO
(Art. 52 regolamento c.d.s.)

Ai sensi dell'art. 52, comma 2 del regolamento c.d.s., nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio, lungo le strade del centro urbano, possono essere collocati cartelli e mezzi pubblicitari la cui superficie massima complessiva non superi l'8% delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio stesse, sempre che gli stessi non siano collocati in corrispondenza degli accessi e venga rispettato l'art. 23 comma 1 c.d.s.

ART. 10
TARGHE

Le targhe pubblicizzanti studi professionali, uffici, enti assicurativi, laboratori, ecc. possono avere dimensione massima di c. 50 x 70. Nel caso di ubicazioni di più targhe, queste vanno collocate in appositi porta-targhe multiple da installare all'ingresso principale dell'edificio.

Le targhe non possono essere rese luminose ed essere di colore rosso.

Devono avere sagoma regolare, tale da non ingenerare confusione con la segnaletica stradale.

Devono essere ubicate in aderenza per tutta la superficie al fabbricato e/o su recinzioni, ad altezza non inferiore a mt. 1,50 dal suolo.

Le targhe concernenti l'esercizio della professione sanitaria, necessitano per il rilascio dell'autorizzazione del Nulla Osta dell'Ordine dei Medici ai sensi della legge 5/2/92 n 175.

ART. 11
SEGNALI VERTICALI, IN GENERE, SEGNALI DI INDICAZIONE
(Art. 77, Art. 124 e Art. 128 del regolamento c.d.s.)

Per quanto concerne gli art. 77, comma 2, 124 e 128 del regolamento c.d.s., sarà cura dell'Amministrazione Comunale predisporre un progetto per le informazioni da fornire agli utenti ai sensi dell'art. 39 del Codice, riferito ad un'intera area o a singoli itinerari, al fine della costituzione di un sistema segnaletico armonioso, integrato ed efficace, a garanzia della sicurezza e della fluidità della circolazione pedonale e veicolare. Tale progetto dovrà essere formulato ed approvato di concerto con i competenti Servizi dell'Amministrazione Comunale.

ART. 12
SEGNALI TURISTICI E DI TERRITORIO
(Art. 134 regolamento c.d.s.)

L'Amministrazione Comunale dopo aver redatto uno specifico progetto, se del caso di concerto con gli enti proprietari delle strade limitrofe cointeressati, installa la segnaletica fino alle zone industriali, artigianali, commerciali, ecc. (es. fig. 294, 296 regolamento c.d.s.)

Realizzati gli itinerari principali di avvio alle "zone industriali, commerciali ed artigianali", tutte le attività e gli insediamenti particolare che generico o che attraggono traffico pesante od un notevole traffico leggero, saranno indicati in corrispondenza delle intersezioni locali.

I segnali di cui all'art. 134 del regolamento c.d.s., possono essere autorizzati singolarmente o in gruppo segnaletico unitario, quando ritenuti di interesse pubblico per l'utente della strada. Tale gruppo può contenere un massimo di nove segnali di indicazione di cui alle lettere a,b,c,d,e, dell'art.

134 del regolamento al c.d.s., nel rispetto dei criteri di cui all'art. 128 comma 8° lettere A,B,C,D,E,F, regolamento c.d.s.

L'altezza dal suolo dei segnali laterali inseriti nei gruppi segnaletici unitari, quando trasversali all'asse della strada non deve essere inferiore a mt. 1,5; quando collocati parallelamente all'asse della strada in aderenza a fabbricati, recinzioni, pali telegrafici ecc. o sul margine interno del marciapiede, l'altezza minima dal suolo è di mt. 0,60.

Quando installati singolarmente devono rispettare le norme dell'art. 81 del regolamento al c.d.s.

Il gruppo segnaletico unitario e il segnale singolo, di norma va installato in posizione autonoma prima delle intersezioni, non deve interferire in alcun modo con i segnali di pericolo, prescrizione e indicazione.

Nessun gruppo segnaletico unitario o segnale singolo di indicazione di cui all'art. 134 del regolamento c.d.s. deve essere posizionato sulle isole spartitraffico.

Il soggetto interessato all'installazione ha, a carico, l'onere per la fornitura, l'installazione e la manutenzione dei segnali, dopo aver ottenuto preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada ai sensi dell'art. 26 comma 3é, che fisserà i criteri tecnici per l'installazione.

Nel caso di gruppi segnaletici unitari, l'onere dell'installazione del telaio di supporto è a carico del Comune previo nulla osta dell'ente proprietario della strada se provinciale o statale.

ART. 13 PUBBLICITA' FONICA E SUI VEICOLI

La pubblicità fonica entro i centri urbani è consentita negli orari previsti dal Regolamento Comunale di Polizia Urbana.

ART. 14 DOMANDA PER INSTALLAZIONE DI CARTELLI E DI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI

Per l'installazione di cartelli e altri mezzi pubblicitari si stabilisce la presentazione della domanda in carta legale su moduli predisposti e diffusi. La stessa deve essere presentata o inviata a mezzo posta esclusivamente al Comune di Gaggio Montano – Sportello Unico per l'edilizia, p.zza A. Brasa n. 1, specificando:

- a) generalità del richiedente che deve essere persona fisica;
- b) Codice Fiscale;
- c) Natura del mezzo pubblicitario (insegna, sorgente luminosa, cartello, manifesto, striscione o locandina o stendardo, segno orizzontale reclamistico, impianto di pubblicità o propaganda), se trasversale o parallelo all'asse della strada, se monofacciale o bifacciale;
- d) Ubicazione dell'installazione;
- e) Quantità;
- f) Dimensioni;
- g) Forma;
- h) Colori;
- i) Dicitura.

Alla domanda va allegato:

- a) n. 1 bozzetto a colori del mezzo pubblicitario completo delle relative misure, in formato A4;
- b) n. 1 planimetria indicante il luogo e la progressiva chilometrica;
- c) fotografie dei luoghi interessati dall'installazione;
- d) ricevuta di versamento di € 50,00 per ogni impianto, effettuata su C.C.P. N. 17474404 intestato a Comune di GAGGIO MONTANO, Serio Tesoreria, a titolo di rimborso.
- e) Nulla osta dell'Ente proprietario o concessionario della strada se diversa da strada comunale;
- f) Prova documentale del consenso della proprietà che viene gravata dalla collocazione del manufatto/i se persona diversa dal richiedente.

g) Documento di identità, in corso di validità del richiedente.

h) Dichiarazione con la quale si attesta l'osservanza delle prescrizioni che garantiscono la stabilità e che i materiali utilizzati non sono deperibili per effetto degli agenti atmosferici;

Ogni domanda deve riferirsi ad una sola attività industriale, commerciale, artigianale artistica o professionale potrà comprendere più impianti individuati esattamente sugli elaborati allegati alla richiesta.

Oltre a quanto sopra previsto, si stabilisce quanto segue:

TENDE: Il bordo inferiore deve avere un'altezza non inferiore a mt. 2,20 dal piano viabile. La proiezione a terra del lato esterno deve ricadere ad almeno 30 centimetri dal bordo esterno del marciapiede.

I colori devono essere in sintonia con i colori degli edifici del luogo, non è comunque ammesso il rosso.

Le eventuali scritte pubblicitarie non devono avere caratteri rifrangenti.

Nel caso di tenda con dicitura pubblicitari, va trattata come insegna.

STRISCIONI, LOCANDINE E STENDARDI: Limitatamente agli striscioni e agli stendardi non è consentito l'uso del colore rosso e del verde (e la bandiera italiana). Essi sono consentiti, invece, in ragione di 1/5 dell'intera superficie del mezzo pubblicitario, se marchi regolarmente depositati. Diversamente, solo il verde, può essere usato per il fondo e per le diciture ad una distanza minima di mt. 50 dalle intersezioni.

SEGNI ORIZZONTALI RECLAMISTICI: Non è consentito il colore rosso. Esso deve essere limitato esclusivamente alla riproduzione di marchi depositati e non potrà comunque, superare un quinto dell'intera superficie del mezzo pubblicitario. Non sono, inoltre consentiti il giallo il bianco e il blu per non ingenerare confusione con la segnaletica orizzontale che prevede l'uso di tali colori.

I segni orizzontali reclamistici devono essere realizzati con materiali rimovibili ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo alla superficie stradale e che garantiscano una buona aderenza dei veicoli agli stessi.

ART. 15

PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONI

Le competenze procedurali per il rilascio dell'autorizzazione per l'installazione di cartelli, insegne ed altri mezzi pubblicitari vengono assegnate, ai sensi della l. 241/90, all'U.T.C.

Tutti i termini per la conclusione dei singoli procedimenti, o parti di essi, indicati nel presente Regolamento, decorrono dalla data di protocollo della domanda.

Il Responsabile del procedimento provvederà all'istruttoria della domanda acquisendo i pareri, qualora necessari, dei servizi comunali competenti per materia.

Entro 10 gg. dalla presentazione della domanda l'ufficio comunica l'interruzione dei termini in caso la richiesta sia regolare e/o incompleta.

Entro 60 gg. dalla data di presentazione della domanda, il competente ufficio dell'Amministrazione deve comunicare l'avvenuta autorizzazione o il diniego motivato.

Trascorsi 180 gg. dalla data di notifica della comunicazione di interruzioni dei termini senza alcun riscontro, ai fini della definizione del procedimento amministrativo, si ritiene che sussistano elementi che ostano all'accoglimento della domanda e pertanto dovrà essere effettuata comunicazione ai sensi dell'art. 10/bis della legge 241/90, e successivamente comunicato il diniego all'istanza in oggetto.

Contro il diniego al rilascio dell'autorizzazione è ammesso ricorso all'autorità competente nei termini di legge.

L'autorizzazione per installare e modificare impianti pubblicitari è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi ed il Comune resta sollevato da qualsiasi responsabilità derivante dall'installazione e dalla presenza del mezzo pubblicitario.

L'Amministrazione Comunale manterrà un registro informatizzato delle autorizzazioni rilasciate in ordine cronologico con l'indicazione dell'intestatario, di sommaria descrizione dell'impianto, nonché degli estremi dell'autorizzazione.

Quando gli impianti pubblicitari sono installati in strade ricadenti nel demanio provinciale, regionale o statale, gli stessi devono ottenere, a cura dell'interessato, il preventivo nulla osta dell'ente proprietario della strada che dovrà essere prodotto contestualmente alla domanda.

Quando i cartelli o altri mezzi pubblicitari collocati su una strada, siano visibili da un'altra strada appartenente ad ente diverso, l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo la cui richiesta è a cura dell'interessato.

Per tutte le fattispecie di impianti pubblicitari contemplate nel presente Regolamento nonché per le tipologie di altra pubblicità per conto altrui, non trova applicazione l'istituto del silenzio-assenso né della denuncia di inizio attività di cui agli artt. 19 e 20 della legge 7/8/90 n. 241, atteso che il rilascio dell'autorizzazione comunale alla collocazione di impianti pubblicitari comporta valutazioni tecniche e discrezionali nell'ambito di limiti di contingente complessivo.

Il richiedente si intende espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune anche sotto forma di ripetizione di canoni, a liberare il Comune stesso da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque e da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, alla concessione, all'autorizzazione di insegne e simili.

Ogni modifica del mezzo pubblicitario comporta la presentazione di nuova istanza per il rilascio di nuova autorizzazione.

Ogni cambio di intestazione dell'autorizzazione va comunicato all'Ufficio Tecnico del Comune di GAGGIO MONTANO.

Salvo diversa indicazione, l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari permanenti ha validità per un periodo di 3 anni, ed è rinnovabile per lo stesso periodo.

In mancanza del provvedimento espresso di rinnovo dell'autorizzazione, la stessa, decorsi i 3 anni, si ritiene scaduta senza necessità di disdetta.

L'Amministrazione potrà revocare l'autorizzazione per motivi di pubblico interesse.

ART. 16 **VIGILIANZA** **(Art. 56 regolamento c.d.s.)**

I controlli sulla pubblicità, sulle insegne di esercizio e sulle affissioni rispetto a quanto autorizzato, sono svolti dai soggetti di cui all'art. 12 del decreto legislativo 285/92 ed in particolare dalla Polizia Locale e dal restante personale competente in materia di viabilità ai sensi dell'art. 56 del regolamento D.P.R. 495/92, che eserciterà controllo anche sui termini di scadenza dell'autorizzazione concessa.

ART. 17 **SANZIONI**

Il Comune, per i mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o installati in difformità della stessa o per i quali non sia stato effettuato il pagamento del relativo canone, può disporre la copertura della pubblicità con tali mezzi abusivi, effettuata in modo che sia privata di efficacia, con invito ai responsabili di provvedere direttamente entro 3 gg. dalla notifica dell'atto.

Decorso il predetto termine il Comune provvede d'ufficio.

Tale copertura potrà essere effettuata con le modalità ritenute più congrue ed opportune e delle operazioni compiute verrà redatto apposito processo verbale. L'impianto viene reso privo di efficacia pubblicitaria fino a quando i responsabili della violazione non provvedano a ripristinare lo status quo ante oppure a effettuare la pubblicità in conformità del presente regolamento.

Indipendentemente dalla copertura, nei casi in cui gli impianti suddetti siano installati in difformità dal Piano Generale degli Impianti o in caso di pericolo per la sicurezza della circolazione stradale, il Comune provvede alla rimozione e alla custodia dell'impianto, previa diffida all'installatore e/o a colui che dispone materialmente o giuridicamente del mezzo pubblicitario, a provvedere direttamente e a proprie spese.

Sia in caso di copertura del messaggio che di rimozione di mezzi pubblicitari effettuate d'ufficio, le spese sostenute dall'Amministrazione sono poste a carico dei soggetti responsabili della violazione, procedendo alla notifica di apposito avviso per il recupero delle predette somme, comprese quelle di deposito del mezzo pubblicitario rimosso sia in caso di deposito presso terzi, sia in caso di custodia presso i locali dell'Amministrazione.

L'impianto pubblicitario rimosso ed in deposito può essere riconsegnato solo previo pagamento dell'intero debito, derivante dalla sommatoria degli oneri di spesa a vario titolo come previsto dal presente articolo.

Trascorso il termine di centottanta giorni dalla rimozione, senza che vi sia richiesta di restituzione e pagamento dell'intero debito, il Comune procede alla distruzione dell'impianto.

Le spese per la distruzione sono a totale ed esclusivo carico dei responsabili.

Resta ferma l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 23 del D.Lgs. 30/04/92 n. 285, ovvero se non comminabili, di quelle stabilite dall'art. 24, comma 2, del D.Lgs. 15/11/93 n. 507.

Il pagamento della sanzione non può essere invocato in alcun caso quale sanatoria parziale o totale dell'abuso ovvero dell'illecito commesso, poiché non corregge le irregolarità dell'installazione.

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

ART. 18 ABROGAZIONE DI NORME

Con l'attuale Regolamento si intendono abrogate tutte le norme di regolamenti comunali in contrasto con il presente.

ART. 19 RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. 285/92, al D.P.R. 495/92 come modificato dal D.P.R. 610/96 e al D.lgs. 507/93.

ART. 20 PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Copie del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 241/90, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 21 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento diventa esecutivo ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.